



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.263 del 21/10/2020 – 04/12/2020 Udienza pubblica del 20/10/2020
Massima n. 1:	Titolo: Pensioni - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione siciliana – Sistema previdenziale del personale della Regione Siciliana - Decurtazione del trattamento pensionistico - Applicazione di un limite massimo di 160.000 euro annui lordi ai trattamenti onnicomprensivi di pensione a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo Pensioni Sicilia– Non fondatezza della questione. Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie», e dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana. La disciplina censurata non introduce un prelievo o un contributo straordinario sulle pensioni, volto a far fronte a pubbliche spese né a finalità solidaristiche o perequative interne al circuito previdenziale né vi sono gli elementi costitutivi della prestazione tributaria. La normativa in esame si prefigge piuttosto di determinare – per un preciso arco temporale – l'importo massimo dei trattamenti pensionistici che gravano sul bilancio della Regione, originariamente commisurati a criteri particolarmente favorevoli. Essa, pertanto, è volta alla razionalizzazione della spesa previdenziale ed al complessivo riequilibrio del sistema e tale finalità bastano a destituire di fondamento le censure riguardanti l'irragionevolezza dell'assetto normativo.



NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 13, c. 2°, della legge della Regione Siciliana 11/06/2014, n. 13, e art. 1, c. 3°, della legge della Regione Siciliana 29/12/2016, n. 28. Parametri costituzionali Costituzione art.3; Costituzione art.36, primo comma; Costituzione art.38, secondo comma; Costituzione art.53.
-------------	---

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Giovanni Bologna

